



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 120 /2015 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione alla Sezione Cacciatori di Tione di Trento all'allestimento di n. 46 appostamenti di caccia fissi su fondi di proprietà comunale.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** alle ore **15,00** del giorno **SETTE** del mese di **MAGGIO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
4. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
5. MARIO FAILONI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
2. LUCA SCALFI.....Assessore

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 120/2015 dd. 07.05.2015

OGGETTO: Autorizzazione alla Sezione Cacciatori di Tione di Trento all'allestimento di n. 46 appostamenti di caccia fissi su fondi di proprietà comunale.
GS

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che rientra il Sindaco Mattia Gottardi.

➤ Premesso quanto segue.

All'art. 27 della L.P. 24/1991 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" è disciplinata la realizzazione di appostamenti di caccia fissi e temporanei.

Specificamente, in tale norma sono definiti "fissi" gli appostamenti di caccia che siano "realizzati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, le imbarcazioni e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei".

Per la realizzazione degli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, lago o stagno. Inoltre, l'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al Comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2844/2003. Ai sensi dell'art. 27, c. 5 bis, della L.P. 24/1991 e dell'art. 97, c. 1, lett. b), detta denuncia sostituisce tutti gli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno.

Come sopra evidenziato, con deliberazione n. 2844/2003 la Giunta Provinciale ha stabilito i criteri generali per l'allestimento degli appostamenti di caccia fissi. In particolare, con detto provvedimento sono state stabilite le misure massime degli appostamenti, i materiali di costruzione ed il divieto di realizzazione di opere di urbanizzazione (quali allacciamenti ad acqua, luce, gas, etc.). Inoltre, con il medesimo provvedimento è stato stabilito che la denuncia dell'appostamento debba essere fatta da un soggetto in possesso di regolare licenza di caccia o dal rettore della locale associazione cacciatori.

Gli appostamenti di caccia non conformi ai criteri di cui sopra avrebbero dovuto essere adeguati entro il 31 agosto 2006, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2897/2005.

Con nota del 5 marzo 2015 (prot. 2858/2015) la Stazione Forestale di Tione ha evidenziato la necessità di regolarizzare gli appostamenti di caccia fissi attualmente presenti su proprietà comunali ma mai autorizzati dal Comune.

A seguito di tale precisazione sono stati effettuati alcuni incontri tra rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, della Sezione Cacciatori di Tione di Trento e del personale della P.A.T. – Ufficio Distrettuale Forestale di Tione.

Successivamente, con nota del 7 aprile 2015 (prot. 4495/2015) il Rettore della Sezione Cacciatori di Tione di Trento, sig. Giuseppe Salvaterra (cl. 1978), ha richiesto al Comune l'autorizzazione a denunciare, ai sensi dell'art. 27 della L.P.

24/1991 sopra citato e a nome dell'associazione di cui è legale rappresentante, gli appostamenti di caccia fissi situati su fondi di proprietà comunale sui C.C. Tione I e II. In tal senso il sig. Salvaterra ha allegato le sottoscrizioni di 53 cacciatori (su 59 appartenenti all'associazione) favorevoli a detta richiesta.

Specificamente, è intenzione dell'associazione realizzare su fondi di proprietà comunale n. 46 appostamenti fissi (di cui 27 sul C.C. Tione I e 19 sul C.C. Tione II), nelle località puntualmente indicate nella nota sopra citata.

Sulla base di uno specifico regolamento che dovrà essere approvato dall'associazione, ogni cacciatore avrà diritto di esercitare la caccia su tutti gli appostamenti (in quanto denunciati a nome dell'associazione stessa) e il cacciatore che materialmente realizzerà il singolo appostamento avrà il "diritto morale" di utilizzarlo il primo giorno di caccia.

Nella richiesta sopra citata è precisato che, a seguito dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione dei nuovi appostamenti fissi, i cacciatori demolirebbero i vecchi appostamenti (mai denunciati) e raccoglierebbero e smaltirebbero secondo la normativa vigente i rifiuti ritrovati nelle aree adiacenti.

Infine, nella richiesta di cui sopra è espressamente chiarito che sarà compito del Rettore verificare che gli appostamenti fissi siano allestiti secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale, sopra richiamati.

Per quanto esposto dal Rettore della Sezione Cacciatori nella nota sopra citata, si ritiene opportuno accogliere la richiesta, anche in considerazione della notevole rilevanza socio – culturale che la caccia ha storicamente avuto nella nostra comunità.

Inoltre, in considerazione delle opere di cura ambientale effettuate dalla Sezione Cacciatori di Tione di Trento (mantenimento dei sentieri, sorveglianza generale sul territorio, partecipazione alle attività ecologiche organizzate dal Comune, etc.), si ritiene opportuno autorizzare quanto richiesto senza alcun corrispettivo economico.

Tutti gli appostamenti fissi oggetto della richiesta della Sezione Cacciatori sono situati su aree di proprietà comunale con vincolo di uso civico a favore della Frazione di Tione: peraltro, si ritiene che l'allestimento di tali appostamenti non limiti l'esercizio dell'uso civico da parte degli aventi diritto, ai sensi della L.P. 6/2005 (non risultando necessaria, pertanto, la sospensione di detto vincolo).

Infine, si reputa opportuno che l'autorizzazione in parola abbia validità per otto anni, periodo ritenuto necessario per garantire una certa stabilità all'esercizio della caccia negli appostamenti, i quali dovranno essere allestiti entro il 31 dicembre 2015.

A seguito dell'esecutività del presente provvedimento e prima dell'allestimento degli appostamenti in questione, la Sezione Cacciatori dovrà effettuare la denuncia al Comune di cui all'art. 2, c. 5bis, della L.P. 24/1991 con indicazione, per ogni singolo appostamento, dell'esatta posizione e della tipologia costruttiva, in conformità ai criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844/2003. Conseguentemente il Comune chiederà il parere favorevole del Servizio Foreste e Fauna della P.A.T..

- Vista la L.P. 24/1991, in particolare l'art. 27, ed esaminati i criteri approvati dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 2844/2003;

- esaminati i criteri di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844/2003;
 - vista la nota della Sezione Cacciatori di Tione di Trento di data 7 aprile 2015 (prot. 4495/2015);
 - vista la L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";
 - visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - visto lo Statuto del Comune, come modificato con la deliberazione consiliare n. 25/2014;
 - vista la deliberazione giuntale n. 102/2015 di data odierna "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2015", e rilevata la propria competenza sull'oggetto del presente provvedimento;
 - acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di autorizzare la Sezione Cacciatori di Tione di Trento, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 27, c. 5, della L.P. 24/1991, ad allestire sui fondi di proprietà comunale n. 46 appostamenti di caccia fissi nelle località puntualmente indicate nella richiesta dell'associazione di data 7 aprile 2015 (prot. 4495/2015), che si richiama, evidenziando che gli stessi dovranno essere realizzati secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844/2003 ed alle specifiche condizioni di seguito elencate:
 - a) gli appostamenti dovranno essere mimetizzati il più possibile all'interno della vegetazione: pertanto, a titolo esemplificativo, non potranno essere realizzati al centro di radure, a fianco di sentieri, sui crinali delle montagne o in vista da punti panoramici;
 - b) tutti gli appostamenti dovranno essere allestiti entro il 31 dicembre 2015;
 - c) entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere demoliti tutti i vecchi appostamenti (mai denunciati), con smaltimento secondo la normativa vigente dei rifiuti eventualmente derivanti da tale operazione;
 - d) al termine dell'allestimento dovrà essere effettuato un sopralluogo a tutti gli appostamenti da parte del custode forestale, o di altro soggetto incaricato dal Comune, congiuntamente al Rettore della Sezione Cacciatori, al fine della verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra;
 - e) al termine dell'allestimento, la Sezione Cacciatori dovrà presentare al Comune, in relazione a tutti gli appostamenti fissi realizzati su fondi di proprietà comunale, la documentazione fotografica (anche solo in formato digitale) nonché una mappa con scala non inferiore a 1:10.000 per l'esatta individuazione sul territorio comunale;
 - f) entro il 31 dicembre 2016 la Sezione Cacciatori dovrà georeferenziare tutti gli appostamenti di caccia sopra autorizzati, con restituzione al Comune della relativa documentazione (anche solo in formato digitale);
 - g) non appena possibile la Sezione Cacciatori dovrà presentare al Comune una copia del regolamento per l'utilizzo degli appostamenti sopra autorizzati, approvato dall'assemblea dell'associazione;
 - h) la Sezione Cacciatori sarà ritenuta responsabile civilmente per eventuali danni occorsi a terzi in ragione dell'allestimento degli appostamenti sopra autorizzati;
 - i) eventuali ulteriori appostamenti rispetto a quelli di cui sopra dovranno essere previamente autorizzati dalla Giunta Comunale;

- j) l'eventuale dismissione di uno o più degli appostamenti sopra autorizzati dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale;
2. di specificare che l'autorizzazione di cui sopra avrà validità per otto anni, ossia sino al 6 maggio 2023, scadenza prorogabile con provvedimento giuntale, evidenziando che il presente provvedimento potrà essere revocato, in tutto o in parte, in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra esposte come pure per ragioni di pubblico interesse;
 3. di richiedere al Rettore della Sezione Cacciatori la sottoscrizione di una copia del presente provvedimento, a titolo di accettazione delle condizioni ivi contenute;
 4. di evidenziare che, a seguito dell'esecutività del presente provvedimento e prima dell'allestimento degli appostamenti in questione, la Sezione Cacciatori dovrà effettuare la denuncia al Comune di cui all'art. 2, c. 5bis, della L.P. 24/1991 con indicazione, per ogni singolo appostamento, dell'esatta posizione e della tipologia costruttiva, in conformità ai criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844/2003, in merito alla quale il Comune chiederà il parere favorevole del Servizio Foreste e Fauna della P.A.T.;
 5. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
 6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 11.05.2015 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, lì _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

~~Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 11.05.2015 al 21.05.2015 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 11.05.2015 al 21.05.2015. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani